



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto
Termoli

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale
Telefono 0875/706484 -e-mail: cptermoli@mit.gov.it pec: cp-termoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 002/2009

DISCIPLINA DELLA PICCOLA PESCA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo di Termoli:

- VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione - Parte Marittima;
- VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante la "Disciplina della pesca marittima", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963", e le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 96 e seguenti;
- VISTO il decreto del Ministro delle risorse Agricole, Alimentari e Forestali del 30 novembre 1996, relativo alla "Disciplina della pesca delle lumachine di mare";
- VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 14 settembre 1999, sulla " Disciplina della piccola pesca";
- VISTE le proposte degli operatori dello specifico settore;
- VISTO il parere espresso dalla Commissione Consultiva Locale della Pesca della Regione Molise in data 18.02.2009;
- VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'art. 1, comma 2;
- RITENUTO NECESSARIO disciplinare gli usi locali relativi alla piccola pesca professionale;

ORDINA

Articolo 1

Nelle acque del Compartimento Marittimo di Termoli la piccola pesca professionale, individuata ai sensi dell'art. 2 della presente Ordinanza, è effettuata in osservanza alle norme seguenti, che integrano le disposizioni vigenti in materia di pesca.

Articolo 2

Per **"piccola pesca"** si intende l'attività di pesca effettuata entro le 12 (dodici) miglia dalla costa con attrezzi da posta, palangari, lenze, arpioni, nasse e similari, mediante navi da pesca appartenenti alla IV categoria, aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 12 (dodici) metri e stazza lorda non superiore alle 10 (dieci) tonnellate, che non utilizzano il motore nell'azione di cattura.

Articolo 3

Le nasse e gli attrezzi simili, qualora utilizzati successivamente al 15 marzo, non dovranno essere salpate per essere portate a terra prima del 31 agosto di ogni anno. In tale periodo le stesse potranno essere recuperate esclusivamente per la raccolta del pescato, e subito dopo dovranno comunque essere riposizionate in mare.

È consentito l'impiego di un massimo di 200 (duecento) nasse o di 100 (cento) cogolli per imbarcazione da pesca.

Per la pesca del polpo (*octopus vulgaris*) è consentito l'impiego di un massimo di 150 trappole (barattoli, pignate, tubi in p.v.c., e simili) per imbarcazione da pesca.

È consentito l'impiego di un massimo di 60 (sessanta) pezze di rete da imbrocco per la cattura di specie bentoniche (di fondo), di lunghezza non superiore a 60 (sessanta) metri ognuna per imbarcazione da pesca.

È consentito l'impiego di un massimo di 30 (trenta) pezze di rete da imbrocco o tramaglio la cattura di pesce pelagico, di lunghezza non superiore a 60 (sessanta) metri ognuna per imbarcazione da pesca.

Articolo 4

Tutti gli attrezzi fissi da pesca di cui all'art. 2 devono essere calati a distanza non inferiore a 100 (cento) metri da altri segnali di pesca.

Per ciascuna unità da pesca è consentita la posa degli attrezzi su uno o più allineamenti (cale) paralleli alla costa. Per nasse, cogolli, trappole per polpi, cestini per maruzzelle ogni allineamento (cala) dovrà avere una lunghezza massima non superiore a 150 (centocinquanta) metri e dovrà essere armato con un numero massimo di 25 (venticinque) attrezzi.

Fatto salvo l'obbligo di cui al comma precedente, gli attrezzi dovranno essere posizionati ad una distanza di non meno di 100 (cento) metri sullo stesso allineamento (parallelamente alla costa) e ad una distanza di non meno di 200 (duecento) metri fra i vari allineamenti (perpendicolarmente alla costa), onde consentire in sicurezza la navigazione e l'esercizio dell'attività di pesca da parte di altre unità.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni generali della presente Ordinanza, per l'esercizio della piccola pesca finalizzata alla cattura delle seppie (*Sepia Officinalis*) è consentito l'impiego di reti tramaglio con una lunghezza complessiva non superiore ai 2.500 (duemilacinquecento) metri.

Nel Compartimento Marittimo di Termoli la pesca delle seppie, a prescindere da tipo di attrezzo utilizzato, è consentita unicamente nel periodo dal **1° marzo al 30 settembre**.

Articolo 6

Fatti salvi ulteriori divieti e prescrizioni previsti da altre norme di legge e dalle disposizioni generali della presente Ordinanza, l'esercizio della pesca delle lumachine di mare è consentita alle seguenti condizioni:

- durante il periodo compreso fra il **1° novembre ed il 31 maggio** di ogni anno;
- il quantitativo massimo giornaliero è di **100 (cento)** kg. per unità con una sola persona di equipaggio, con una tolleranza di ulteriori **50 (cinquanta)** kg. per ogni membro dell'equipaggio in più.
- è consentito l'impiego di un massimo di **250 (duecentocinquanta)** cestini da pesca per ogni imbarcazione.

Articolo 7

A prescindere dal tipo e dal numero di attrezzi di cui è consentito l'utilizzo e dalle quantità di pescato di cui è ammesso il prelievo ai sensi di precedenti articoli 3 e 6, è fatto salvo l'obbligo di rispettare i limiti massimi di pesi imbarcabili sulle unità da pesca, secondo quanto indicato dalle rispettive dichiarazioni di stabilità, precisando che nel computo dei pesi di cui sopra vanno considerate anche le persone d'equipaggio.

Articolo 8

Gli attrezzi di cui al precedente articolo 2 devono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti aventi dimensioni non inferiori a 20x30 centimetri, posizionati in modo che la distanza fra un attrezzo ed un altro non sia superiore a 250 (duecentocinquanta) metri e individuabili, di giorno, con bandierine di colore nero, su asta di altezza non inferiore ad 1 (uno) metro, e di notte con appositi segnali luminosi a luce gialla lampeggiante, visibile a 360 ° ad una distanza non inferiore a mezzo miglio.

Sulle bandierine dovranno essere riportati la lettera "P", la sigla ed il numero d'iscrizione dell'unità da pesca, in carattere di colore bianco.

Articolo 9

Fermo restando le limitazioni di distanza dalla costa o da altri segnali di pesca di cui ai precedenti articoli 4 e 6, l'uso degli attrezzi di pesca in questione **è vietato**, per motivi di sicurezza:

- all'interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti e/o l'ancoraggio, comprese in un raggio di metri 1000 (mille) dall'imboccatura dei porti o dagli ancoraggi;
- a distanza inferiore a metri 1000 (mille) dalle opere portuali esterne;
- a distanza inferiore a metri 1000 (mille) dalla foce dei fiumi e dei fossi;
- ad una distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dalle piattaforme di perforazione e dagli impianti fissi di acquacoltura e miticolture;
- in generale, in prossimità delle opere foranee nonché in tutte le altre zone ove la pesca è vietata da ordinanze locali, per il periodo di vigenza delle stesse.

Articolo 10

In tutto il Compartimento Marittimo di Termoli è adottato, per la cernita delle lumachine, un setaccio con maglia quadrata di lato non inferiore a 12 (dodici) mm. o con distanza tra i tondini non inferiore a 9 (nove) mm.

Articolo 11

In tutto il Compartimento Marittimo di Termoli è fatto assoluto divieto di effettuare la setacciatura delle lumachine lungo le spiagge e nei porti. Tale operazione deve essere effettuata nella zona di pesca o, in caso di avverse condizioni meteorologiche, sulle motobarche addette alla pesca con l'obbligo di rigettare in mare le lumachine inferiori a 20 mm.

Articolo 12

I contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 15, 24, 25, 26 e 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Termoli, lì

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio SARTORATO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)